



STATUTO
ARMENEA ART
E.T.S. – A.P.S.

TITOLO I

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituito fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: “ARMENEA ART E.T.S. – A.P.S.”, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Giugliano in Campania – Provincia di Napoli, in Via San Luigi, 25

L’associazione ha durata illimitata. Il cambiamento di sede non comporta modifica statutaria.

ART. 2 – FINALITÀ

1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L’Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo 5;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L’Associazione può altresì perseguire lo scopo di valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché dell’educazione permanente attraverso attività di formazione e

produzione, animazione ricreativa e promozione sociale, in ogni espressione di creatività per la salute ed il benessere psico fisico nei campi delle;

Arti Drammatiche: danza, teatro musicale, teatro, mimo, filodrammatiche, performing arts, etc;

Arti Musicali: musica, cori, bande, etc;

Arti Letterarie: drammaturgia, linguistica, letteratura, etc;

Arti visive: architettura, fotografia, pittura, scultura, design, audiovisivi/multimediali, radio, cinema, televisione, cineforum, video, audio, etc;

Artigianato artistico, moda;

Arti Culinarie: pasticceria, cake design etc;

Libri e stampa periodica: editoria, etc;

Attività ludiche, di svago e tempo libero: giochi e videogiochi, antiquariato, etc;

Concorsi, mostre, convegni e rassegne di qualsiasi genere;

Attività Olistiche e del Benessere;

Attività sportive dilettantistiche.

L'associazione ha altresì lo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale di Giambattista Basile attraverso la gestione degli spazi; l'istituzione e l'organizzazione de il "Premio Giambattista Basile" con sezioni riguardanti, tra le altre: rassegne teatrali per tutte le età; concorsi letterari di ogni genere; concorsi di pittura; progetti scolastici; etc.

Tali attività si svolgeranno sia dal vivo, in presenza che online ed offline da remoto.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, docenti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all'Associazione.
6. L'Associazione si prefigge di valorizzare gli ambienti in cui opera quali luoghi di aggregazione sociale, di promozione culturale e sportiva.
7. L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

TITOLO II

ART. 3 – I SOCI

1. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
2. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.
3. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

ART. 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I Soci, con il compimento della maggiore età, partecipano alla elezione degli Organi Sociali e all'approvazione e/o modifica dello statuto e dei regolamenti; i Soci, nel pieno rispetto della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, sono eleggibili e possono essere nominati a tutte le cariche sociali, purché il socio non sia: interdetto, inabilitato, fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Se eletto il socio decade dal suo ufficio.
2. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.
I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.
I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO.

1. La qualità di socio si perde per:
 - a) per morte;



- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

ART. 6 – VOLONTARI.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del d.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ART. 7 – SOSTENITORI.

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.



ART. 8 – LAVORATORI.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

TITOLO III

ART. 9 – ORGANI SOCIALI.

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vicepresidente;
 - e) il Segretario;
 - f) il Tesoriere;
 - g) Organo di controllo (eventuale).

ART. 10 – L'ASSEMBLEA.

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa annua.
2. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
3. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
 - a) almeno una volta all'anno;
 - b) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
 - c) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
 - d) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno qualche ora successiva alla prima.
4. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata A.R., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea ordinaria o straordinaria sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.



o L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) determina gli indirizzi generali programmatici dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) predetermina, prima della loro nomina, il numero dei componenti il Consiglio direttivo da eleggere;
- d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera su, proposta del Consiglio direttivo, sulla esclusione degli associati dopo averne sentite le ragioni;
- g) delibera sui ricorsi avverso il rigetto delle domande di adesione e avverso le azioni disciplinari comminate dal Consiglio direttivo.
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed altri eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- i) fissa, su proposta del Consiglio direttivo, l'entità delle quote associative;
- j) definisce i parametri per il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

o L'Assemblea in seduta straordinaria:

- l) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- m) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 22 del presente statuto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Le elezioni si svolgono con le modalità che favoriscono la partecipazione dell'intero corpo sociale (anche a mezzo di videoconferenza);

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti e le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei soci presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 11 – NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

ART. 12 – CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno 1/3 dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
5. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l'Assemblea degli associati.

ART. 13 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione e/o dei regolamenti delle commissioni di lavoro. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie. I regolamenti delle commissioni di lavoro sono approvati dal Consiglio Direttivo;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.lgs. n. 117/2017;
- k) delibera su eventuali convenzioni con enti, associazioni, ecc.;
- l) Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da esso nominate.

ART. 14 – IL PRESIDENTE.

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie è richiesta la firma abbinata del Vice Presidente.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
7. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 30 giorni dalla elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

ART. 15 – IL VICE PRESIDENTE.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 – IL SEGRETARIO.

Il Segretario svolge;

1. La funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
2. Coadiuvare il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura inoltre:

3. La tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, di quello del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli aderenti all'Associazione e del registro degli associati che prestano attività di volontariato;
4. Cura l'inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci, cura i rapporti tra i soci e l'Associazione, provvede al tesseramento dei nuovi soci e all'aggiornamento del registro relativo.

ART. 17 – IL TESORIERE.

Il tesoriere cura:

1. La verifica del pagamento delle quote associative,
2. L'amministrazione finanziaria dell'Associazione;
3. Esamina ed approva sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei soci.

ART. 18 – ORGANO DI CONTROLLO.

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

TITOLO IV

ART. 19 – LIBRI SOCIALI.

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
 - libro degli associati;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 20 – PATRIMONIO.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21 – RISORSE ECONOMICHE.

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - a) quote associative e contributi degli associati;
 - b) erogazioni liberali di associati e terzi;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
 - f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g) rendite patrimoniali;
 - h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - i) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 22 – BILANCIO.

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti

neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 23 – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIoglimento O ESTINZIONE.

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

ART. 24 – DISPOSIZIONI GENERALI.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

Baglielato Rocco, Alessandro, Repe Geo
Francesco Verde, Pro 42, Giuliano Cristiano,
Michela Porrenti, Cleo Agnese, Gil Tino,
Sandra Terolli

Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Aversa

Versate al Concessionario della riscossione
€ 200,00 (duecento/00)
quietanza n. 3 FEB. 2022 del 223 Serie 3
Atto registrato il 3 FEB. 2022 al n. 223 Serie 3
Aversa, il 3 FEB. 2022

Il DIRETTORE

Nicola Esposito

